



**PROVINCIA DI ORISTANO**  
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E SUOLO**  
**UFFICIO RIFIUTI E BONIFICHE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
N. 58 del 19/01/2016

**Oggetto: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I., PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO R5 E R13 - SOCIETÀ D.G.M. S.R.L.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che**

- gli artt. 214-216 del D. Lgs n° 152/06 e s.m.i. disciplinano rispettivamente le attività e le caratteristiche dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate e le operazioni di recupero;
- gli stessi articoli demandano a decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dello sviluppo economico e della salute e delle politiche agricole la definizione delle norme che regolano la materia;
- in assenza dei citati decreti continua ad applicarsi quanto disposto dal DM 05.02.1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22", così come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i, artt. 214-216, prevede l'iscrizione in apposito registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti a condizione che vengano rispettate norme tecniche e prescrizioni specifiche;

**RICHIAMATE**

- la determinazione dirigenziale n. 677 del 03.12.2010 con la quale veniva disposta l'iscrizione, con n. 36, al registro Provinciale ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 della D.G.M. Srl di Mascia Danilo Giuseppe per l'impianto con sede legale a Cabras in Via dei Commercianti – Zona Industriale e sede operativa nella località "Su Pardu" nel Comune di San Vero Milis per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi;
- la DGR n. 16/14 del 18.04.2012, con la quale la Giunta Regionale, in relazione alla possibilità di aumentare le quantità di rifiuti gestiti rispetto a quelle autorizzate con la Determinazione n. 677 del 03.12.2010, vincolava la stessa DGM Srl, al fine di non sottoporre l'intervento alla procedura di VIA e solo nel caso di aumento delle quantità, al

rispetto di alcune condizioni contenute nella stessa deliberazione;

- la propria determinazione n. 2085 del 19.11.2015 con la quale si è dato atto della sostituzione dell'Amministratore e del Responsabile tecnico della D.G.M. Srl;

**VISTA** l'istanza di rinnovo dell'iscrizione presentata al SUAP del comune di San Vero Milis C.U. n. 358, e prot. 12726 del 03.12.2015, così come modificata con le integrazioni e sostituzioni del 07.12.2015, del 22.12.2015, del 28.12.2015 e infine del 13.01.2016;

**VISTO**

- che l'Ufficio Rifiuti, a seguito di esamina degli atti e degli elaborati allegati all'istanza, ha constatato la correttezza degli stessi ed ha attestato che sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento di rinnovo nel rispetto delle Linee guida RAS approvate con Deliberazione n. 1/31 del 17.01.2014;
- che il Responsabile del Servizio Protezione Civile, rifiuti e difesa del suolo ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 23.06.2015 che proroga all'Ing. Luciano Casu la titolarità delle funzioni che attengono al Settore Ambiente e Suolo.

**RITENUTO** di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;

**PER QUANTO** di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

**DETERMINA**

Di rinnovare l'iscrizione n. 36 della D.G.M. S.r.l. nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi in classe 4, per la quale è previsto il versamento per i diritti di iscrizione pari a € 258,23, per le seguenti tipologie e quantità di rifiuti:

Tipologia di cui al D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii	descrizione tipologia	CER	Operazione di recupero	Quantità t/a
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 170107 170904	a) messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05.02.1998 ;  c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto	1.600

			tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05.02.1998 .	
7.6	conglomerato bituminoso	170302	b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) ;  c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 05.02.1998 .	1000
7.31- bis	Terre e rocce da scavo	170504	c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05.02.199 .	4.000

Di dare atto che il Responsabile Tecnico è la Sig.ra Murgia Virginia.

Di dare atto che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; in particolare, qualora la gestione del recupero dei rifiuti sia affidata a terzi, questi devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori di Rifiuti alla Categoria 6 "gestione di impianti fissi di titolarità di terzi".

Di stabilire:

- Che ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 05.02.1998 e s.m.i., la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso l'impianto non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti indicata. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- Che devono essere osservate le prescrizioni sul campionamento, le analisi e i test di cessione sui rifiuti come riportato agli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e all'art. 7 del D.M. 161/02 e segnatamente:
  - La classificazione dei rifiuti sarà supportata da analisi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero, successivamente ogni 24 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo.
  - I test di cessione saranno eseguiti a inizio attività, successivamente ogni 12 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo (Allegato 3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.).
  - Le analisi per determinare le caratteristiche della materia prima saranno preliminari alla prima uscita di materia dall'impianto, successivamente ogni 24 mesi e per ogni modifica sostanziale dell'impianto
  - I certificati delle analisi e dei test di cessione saranno conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

- Che, come dalle linee guida RAS n. 1/31 del 17.01.2014 paragrafo 2.2.2 lettera g), nei casi di attività di recupero costituite dalla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10), ecc., tali attività sono subordinate a:
  - Esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 05.02.1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;
  - Approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto;
- Che la Società D.G.M. S.r.l. deve:
  - rispondere a quanto indicato all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
  - adottare sistemi di nebulizzazione al fine di ridurre la produzione di polveri sia durante le operazioni di deposito dei rifiuti sia durante le operazioni di trattamento dei medesimi.
  - provvedere a che la pavimentazione destinata alla viabilità sia sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango.
  - ricevere i rifiuti conferiti con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
  - comunicare alla Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti recuperati.
  - trasmettere ogni anno, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 Aprile), al Servizio Controllo Rifiuti della Provincia fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale. **La mancata produzione, nei termini suddetti, dell'attestazione di versamento comporterà la sospensione d'ufficio dell'iscrizione.**
  - comunicare alla Provincia qualsiasi variazione sopravvenga rispetto ai dati trasmessi all'atto della richiesta d'iscrizione al Registro Provinciale.
- Che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti più restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali o provinciali, che dovessero intervenire.
- Che l'atto di rinnovo della Società suddetta al Registro provinciale al numero 036 ha validità 5 anni.
- Che il controllo dell'adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto spetta a tutte le Autorità preposte al controllo.
- Che in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto la Provincia procede secondo le Linee guida della RAS approvate con Deliberazione n. 1/31 del 17.01.2014 al paragrafo 2.2.8.

Di trasmettere copia del presente atto alla Società D.G.M. S.r.l., al SUAP di San Vero Milis, alla R.A.S. - Servizio Gestione Rifiuti, all'ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano, al Comune di San Vero Milis ed all'ASL di Oristano.

Sottoscritto dal Dirigente  
CASU LUCIANO  
con firma digitale